

26433-21



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Angelo Costanzo

- Presidente -

Sent. n. sez.767/2021

Emilia Anna Giordano

UP - 25/05/2021

Riccardo Amoroso

- Relatore -

R.G.N. 7827/2021

Maria Sabina Vigna

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

MR            nato a X il X 1972

avverso la sentenza del 23/09/2020 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa il 30 maggio 2018 dal Tribunale di Catanzaro, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi quattro e giorni quattordici di reclusione e 450 euro di multa - con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una precedente condanna per

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

lo stesso titolo di reato - per il reato di cui all'articolo 570, cod. pen., perché serbando una condotta contraria alla morale familiare, ometteva di versare al coniuge separato, AG , la somma mensile di euro 300 mila stabilita dal Tribunale di Milano per il mantenimento del figlio minore e per il coniuge (dal 14 ottobre 2013 con condotta perdurante).

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso RM articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione per carenza di motivazione in merito alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per l'acquisizione della documentazione attestante le condizioni reddituali dell'imputato, al fine di dimostrare l'impossibilità dell'adempimento degli obblighi familiari.

2.2. Con il secondo motivo, <sup>مردود</sup> vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla dedotta incapacità economica dell'imputato di far fronte ai versamenti dell'assegno mensile di mantenimento, nonché rispetto all'accertamento dello stato di bisogno della persona offesa, atteso che la moglie godeva di una pensione e viveva con un nuovo compagno.

Inoltre si rileva anche l'errore in cui è incorso il giudice in riferimento al mancato accertamento se a seguito dell'omesso versamento dell'assegno di mantenimento dovuto siano mancati i mezzi di sussistenza, essendo stato erroneamente ritenuto presunto lo stato di bisogno del figlio minore, tenuto conto del mutato orientamento di legittimità che ne impone sempre e comunque il concreto accertamento (Sez. 6, 31 maggio 2016, n. 23010).

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in riferimento alla ritenuta recidiva, tenuto conto che la data di commissione del nuovo reato coincide con la data della prima sentenza di condanna, e quindi solo una parte della condotta è successiva al suo passaggio in giudicato. Si obietta poi che in ogni caso è mancata la valutazione della significatività del precedente rispetto alla verifica della pericolosità.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per genericità e manifesta infondatezza di tutti i motivi dedotti.

Le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, censurano profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito

una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

La genericità dei motivi di ricorso rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito, è ravvisabile per tutte le questioni dedotte dal ricorrente.

2. In merito alla questione della mancata rinnovazione probatoria appare evidente la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, non essendo stata in alcun modo specificata la rilevanza della prova documentale richiesta in relazione alla necessità di dimostrare che l'incapacità economica si fosse protratta per tutto il periodo in cui l'imputato non ha adempiuto all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e del proprio coniuge.

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata, infatti, alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria.

Si tratta di un accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620).

La Corte di appello, nel motivare il rigetto della richiesta di nuove acquisizioni documentali volte a dimostrare le difficoltà economiche del ricorrente, ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato (Sez. 6, n.49979 del 09/10/2019, G., Rv. 277626).

3. Quanto al secondo motivo sull'accertamento dello stato di bisogno, la Corte di appello ha fornito già adeguata risposta alle censure difensive richiamandosi al pacifico orientamento secondo cui ai fini della configurabilità del delitto cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento d'altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo.

La necessità di accertare se anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare non abbia consentito ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione, non può evidentemente essere invocato nel caso in esame, essendosi ritenuto accertato l'inadempimento totale, perdurante nel tempo e non soltanto parziale degli obblighi di contribuzione al mantenimento del figlio minore (Sez. U, n.23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255272).

4. Infine, manifestamente infondata è anche la questione dedotta con l'ultimo motivo concernente l'applicazione della recidiva.

Si deve ricordare che in tema di reati contro la famiglia, il reato di cui all'art. 570 cod. pen. di violazione degli obblighi di mantenimento è un reato omissivo permanente, la cui consumazione, in caso di contestazione cd. aperta, cessa con l'adempimento dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado.

Pertanto correttamente è stata ravvisata la recidiva, che è stata in concreto ritenuta indice di una maggiore pericolosità in considerazione del carattere specifico del precedente, essendosi trattato della perdurante violazione degli obblighi genitoriali, materiali e morali, in epoca successiva al passaggio in giudicato della prima condanna per lo stesso fatto.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Considerato che il procedimento riguarda reati commessi in danno di un minore si deve disporre nel caso di diffusione del presente provvedimento l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 17 maggio 2021

Il Consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Angelo Costanzo



Depositato in Cancelleria

12 LUG 2021

oggi, .....4.....

IL CANCELLIERE  
Patrizia Di Laurentio

